

Rivista Internazionale di Diritto Comune

*Comitato Scientifico*

Mário Júlio de Almeida Costa (*Lisboa*), Manlio Bellomo (*Catania*), Emanuele Conte (*Roma Tre*), Ennio Cortese (*Roma "La Sapienza"*), Gerhard Dilcher (*Frankfurt am Main*), Maria Gigliola di Renzo Villata (*Milano Statale*), Charles Donahue, Jr. (*Cambridge, Mass.*), Péter card. Erdö (*Budapest*), Raffaele card. Farina (*Città del Vaticano*), Richard H. Helmholz (*Chicago*), Anne Lefebvre-Teillard (*Paris II*), Peter Landau (*München*), Luca Loschiavo (*Teramo*), Federico Martino (*Messina*), Emma Montanos Ferrín (*La Coruña*), Knut W. Nörr (*Tübingen*), Antonio Padoa Schioppa (*Milano Statale*), Andrea Padovani (*Bologna*), Kenneth Pennington (*Washington, D.C.*), Antonio Pérez Martín (*Murcia*), Ludwig Schmugge (*Zürich-Roma*), Peter Stein (*Cambridge, U.K.*), Laurent Waelkens (*Leuven*)

*Redattori*

Orazio Condorelli (*Catania*), Rosalba Sorice (*Catania*)

*Redattori corrispondenti*

Eduardo Cebreiros Álvarez (*La Coruña*), Antonia Fiori (*Roma "La Sapienza"*), Paola Maffei (*Siena*), Jörg Müller (*München*), Martino Semeraro (*Roma "Tor Vergata"*), Frank P.W. Soetermeer (*Utrecht*), Christian Zendri (*Trento*)

*Segretario:* Orazio Condorelli

*Direttore:* M a n l i o B e l l o m o

Direttore responsabile: Manlio Bellomo.

Sede della Redazione: via Nicola Fabrizi 21, 95128 Catania.

Registrazione del Tribunale di Catania n. 22 del 13.8.1990.

Casa Editrice: Il Cigno Galileo Galilei, Roma.

La corrispondenza va indirizzata a Manlio Bellomo, via Gallo 24, I-95124 Catania.

La Rivista esce una volta l'anno.

**L'abbonamento (subscription) deve essere richiesto a:** Euno Edizioni, via Mercede 25, I-94013 Leonforte (En). *L'abbonamento non disdetto entro il 31 dicembre si intende rinnovato per l'anno successivo.*

*L'abbonamento può essere richiesto anche per internet:*

*amministrazione@eunoedizioni.it*

*Abbonamento annuo (standing subscription) per l'Italia e per l'Estero: Euro 60.*

*Modalità di pagamento: bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) intestato a "Debole Maria", su Poste Italiane filiale di Leonforte, c.c. 8575188 [Paese: IT; CIN: Q; ABI: 07601; CAB: 16800 – IBAN completo IT85Q076011680000008575188 – CODICE BIC/SWIFT: BPPHITRRXXX]*

*È escluso il pagamento tramite assegno.*

*Fascicoli singoli e arretrati (da richiedere a Il Cigno Galileo Galilei Edizioni): Euro 80.*

ISSN 1120-5695

© 2014 Il Cigno Galileo Galilei - Edizioni di Arte e Scienza – Roma

Piazza S. Salvatore in Lauro 15, I - 00186 Roma

Stampa, distribuzione e abbonamenti a cura di Euno edizioni – Via Mercede 25 – 94013 Leonforte (En) – [www.eunoedizioni.it](http://www.eunoedizioni.it) - [info@eunoedizioni.it](mailto:info@eunoedizioni.it)

Ettore Majorana Foundation and  
Centre for Scientific Culture

RIVISTA  
INTERNAZIONALE  
DI  
DIRITTO  
COMUNE

25

IL CIGNO G.G. EDIZIONI  
Roma 2014 Erice

La *Rivista Internazionale di Diritto Comune* è pubblicata annualmente.

La pubblicazione di articoli e note proposti alla *Rivista* è subordinata alla valutazione positiva espressa (in forma anonima e nel rispetto dell'anonimato dell'autore) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato Scientifico.

Gli autori sono invitati a inviare alla *Rivista*, insieme con il testo da pubblicare, due abstract, uno dei quali in lingua diversa da quella del contributo, e "parole chiave" nelle due lingue.



*con il patrocinio del  
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania*

## Indice

### *Saggi*

- 9 Ennio Cortese  
*Lanfranco di Pavia e la riscoperta del Digesto*
- 25 Kenneth Pennington  
*La biografia di Graziano, il Padre del diritto canonico*
- 61 Susanne Lepsius  
*Paulus de Castro als Konsiliator: Anwendung, Interpretation und Fortbildung der Florentiner Statuten*
- 123 Peter D. Clarke  
*Legitimate Self-defence in Medieval Theory and Practice: The European Ius Commune and English Common Law Compared*
- 155 Andrea Padovani  
*Diritto naturale, ius gentium e diritto comune in Bartolomé de Las Casas*
- 177 Emma Montanos Ferrín  
*Juan de Matienzo y la exigencia de testigos para la formalización del testamento nuncupativo en el sistema del derecho común y su proyección indiana*
- 207 Orazio Condorelli  
*Diego de Covarrubias e i diritti degli Indiani*

### *Ricordi*

- 269 *Per i cinquanta anni dalla scomparsa di Francesco Calasso. Nel ricordo di Piero Fiorelli, Ennio Cortese, Manlio Bellomo*
- 273 Laurent Waelkens  
*In memoriam Robert Feenstra (1920-2013)*

- 281 Paola Maffei  
*Antonio García y García, O.F.M. (1928-2013) “carissimo e indimenticabile amico”. Ricordi dalle lettere a Domenico Maffei*

*Note e documenti*

- 297 Szabolc A. Szuromi  
*The Importance of the Decrees of the Council of Vienne (1311-1312) from a Theological, Canonical, and Historical Perspective*

- 315 Alessandra Casamassima  
*Sulle prime edizioni della Lectura Constitutionum Regni di Matteo d’Afflitto*

*Orientamenti bibliografici*

- 329 *Bibliografia*

A questo numero della *Rivista* hanno contribuito:

*per gli Articoli*

- Alessandra Casamassima, Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”, Roma  
Peter D. Clarke, Professor in Ecclesiastical History – University of Southampton.  
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto Canonico – Università di Catania  
Ennio Cortese, Professore Emerito di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università degli Studi “La Sapienza”, Roma  
Susanne Lepsius, Professorin für Gelehrtes Recht, Deutsche und europäische Rechtsgeschichte und Zivilrecht – Universität München  
Paola Maffei, Ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Siena  
Emma Montanos Ferrín, Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña  
Andrea Padovani, Professore ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università degli Studi di Bologna  
Kenneth Pennington, Kelly-Quinn Professor of Ecclesiastical and Legal History, The Columbus School of Law and The School of Canon Law – The Catholic University of America, Washington, DC  
Szabolcs A. Szuromi, Professor ordinarius of Canon Law History and Rector – Pázmány Péter Catholic University (Budapest)  
Laurent Waelkens, Professeur d’Histoire du droit – KU Leuven

*per gli “Orientamenti bibliografici”*

- Andrea Bartocci, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Teramo  
Manlio Bellomo, già Professore ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università degli Studi di Catania  
Eduardo Cebreiros Álvarez, Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña  
Orazio Condorelli, v. sopra  
Jörg Müller, Wiss. Mitarbeiter, Leopold Wenger Institut – Universität München  
Paola Maffei, v. sopra  
Bernardo Pieri, Dottorando di Ricerca – Università di Bologna  
Martino Semeraro, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Roma “Tor Vergata”  
Frank P.W. Soetermeer, Prof. Dr., Utrecht  
Rosalba Sorice, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Catania  
Szabolcs A. Szuromi, v. sopra  
Christian Zendri, Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Trento

Ai 25 numeri della *Rivista Internazionale di Diritto Comune* (1990-2014) hanno contribuito:

Giuliana Adorni	Nella Lonza
Federico R. Aznar Gil	Luca Loschiavo
Matthew Balensuela	Domenico Maffei
Javier Barrientos Grandon	Paola Maffei
Andrea Bartocci	Federico Martino
John L. Barton	Livia Martinoli
Manlio Bellomo	Andrea Massironi
Carlo Bersani	Yves Mausen
Jane Fair Bestor	Giuseppe Mazzanti
Kees Bezemer	Ferdinando Mazzarella
Federica Boldrini	Francesco Migliorino
Péter Bónis	Giovanni Minnucci
Henri Bresc	Emma Montanos Ferrín
Elena Brizio	Mario Montorzi
James A. Brundage	Jörg Müller
Severino Caprioli	Wolfgang P. Müller
Alessandra Casamassima	Giovanna Murano
Osvaldo Cavallar	Paolo Nardi
Eduardo Cebreiros Álvarez	Giuseppina Nicolosi Grassi
Peter D. Clarke	Sebastiano Elio Nicotra
Orazio Condorelli	Knut Wolfgang Nörr
Emanuele Conte	Giacomo Pace
Chris Coppens	Andrea Padovani
Ennio Cortese	Riccardo Parmeggiani
Pietro Costa	Kenneth Pennington
Marco Cozza	Antonio Pérez Martín
Francisco Cuenca Boy	Piergiorgio Peruzzi
Mario Julio de Almeida Costa	Ugo Petronio
Enrique De León	Anna Ricciardi
Rosa Maria Dessì	Jonathan Robinson
Stefano Di Bartolo	Manuel Augusto Rodrigues
Gerhard Dilcher	Bernardo Alonso Rodríguez
Silvia Di Paolo	Franck Roumy
Gero Dolezalek	Magnus Ryan
Charles Donahue, jr.	Piero Sabella
Alexander Eichener	Carlos Salinas Aranedá
Péter Erdő	Enrica Salvatori
José Antonio Escudero	José Sánchez Arcilla-Bernal
Robert Feenstra	Angela Santangelo Cordani
Antonia Fiori	Ludwig Schmugge
Antonio García y García	Martino Semeraro
Marco Gentile	Chiara Simbolotti
Massimo Giansante	Lorenzo Sinisi
Patrick Gilli	Frank P.W. Soetermeer
Gérard Giordanengo	Rosalba Sorice
Wojciech Góralski	Lucia Sorrenti
André Gouron	Giuseppe Speciale
Maria Teresa Guerra Medici	Michael Stolleis
Jan Hallebeek	Szabolcs A. Szuromi
Aquilino Iglesia Ferreirós	Ilaria Taddei
Thomas M. Izbicki	Simona Tarozzi
Bernd Kannowski	Waclaw Uruszczak
Julius Kirshner	Giancarlo Vallone
Pavel Krafl	José Miguel Viejo-Ximénez
Stephan Kuttner	Laurent Waelkens
Peter Landau	Peter Weimar
Anne Lefebvre-Teillard	
Maité Lesne-Ferret	
Susanne Lepsius	
Peter Linehan	



ENNIO CORTESE

## Lanfranco di Pavia e la riscoperta del Digesto

1. Negli ultimi tempi è tornato in onore, accendendo anche un dibattito, il passo della cronaca normanna di Robert de Torigny/Torignisur-Vire (Robertus de Monte, 1106 ca.-1186), in cui compare la sbalorditiva notizia che Irnerio sarebbe stato allievo del teologo Lanfranco da Pavia († 1089), del quale è soprattutto noto l'insegnamento, tenuto in Francia, nelle arti del trivio.

Robert de Torigny, datosi dal 1128 alla vita monacale nel celebre monastero di Bec in Normandia, ne fu priore dal 1149 al 1154, anno in cui fu eletto abate di Mont-Saint-Michel. Era dunque di circa un secolo più giovane di Lanfranco, il quale gli doveva comunque essere ben noto in quanto suo predecessore a Bec. Dal 1042, infatti, Lanfranco si era fatto monaco a Bec, ne era divenuto priore nel '45 e fino al 1063 aveva insegnato, acquistando una gran fama, sacre Scritture e arti liberali: tra queste ultime soprattutto la dialettica della cui diffusione in Francia passa per essere stato il primo promotore<sup>1</sup>. Dal 1063 fu trasferito nel novello monastero di Saint-Étienne a Caen, di cui divenne abate, dal duca normanno Guglielmo il Bastardo, grato a Lanfranco per avergli ottenuto da papa Niccolò II, nel 1059, la dispensa dal divieto canonico di sposare la cugina Matilde. Guglielmo poi, diventato "il Conquistatore" dopo la vittoria di Hastings nel '66 e l'ascesa al trono inglese, lo chiamò dal 1070 in Inghilterra come arcivescovo di Canterbury, dignità vieppiù ricca di poteri che Lanfranco conservò fino alla morte.

Ora, Robert narra di Lanfranco questa storia: verso il 1032, una volta ritrovate presso Bologna *le leggi romane che Giustiniano aveva abbreviate ed emendate nel 530*, Lanfranco e il suo allievo "Guarnerius" (ossia Irnerio) si diedero a leggerle e ad esporle ad altri. Ma solo

\* Professore Emerito di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università degli Studi "La Sapienza", Roma.

\*\* Dedico questo piccolo saggio alla cara memoria del mio Maestro Francesco Calasso nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa (10.2.1965).

<sup>1</sup> Che il metodo dialettico sia stato lanciato in Francia da Lanfranco è quanto riferisce il suo quasi contemporaneo Guitmond de La-Croix-Saint-Léofroy; R.G. Witt (p. 143-144) porta ad esempio della passione di Lanfranco per la dialettica proprio i passi dell'*Expositio ad Librum Papiensem* sui quali ci si soffermerà più oltre (*infra* ntt. 5-6): cf. R.G. Witt, *The Two Latin Cultures and the Foundations of Renaissance Humanism in Medieval Italy* (Cambridge U.S.A, 2012) 139-150.

Guarnerius perseverò sulla strada del diritto, Lanfranco andò invece a insegnare *disciplinas liberales et litteras divinas* nelle Gallie e si fece monaco a Bec<sup>2</sup>.

Salta a prima vista agli occhi, in questa narrazione, l'incongruenza della data. Nel 1032 Irnerio non poteva essere allievo di Lanfranco per la semplice ragione che non era ancora nato (la sua data di nascita non è nota ma usa porla intorno al 1050/55). La storiografia si è pertanto logicamente affrettata ad accantonare la narrazione di Roberto come non credibile.

V'è in realtà anche un secondo aspetto della stonatura cronologica che deve fermare l'attenzione: il cronachista colloca esplicitamente l'episodio anteriormente all'emigrazione di Lanfranco nelle Gallie, che avvenne verosimilmente intorno alla metà degli anni Trenta e comunque prima del 1039, anno in cui, a quanto sembra, egli cominciò a insegnare ad Avranches in Normandia.

Da tutto ciò si dovrebbe logicamente arguire che lo stesso Robert de Torigny non pensava affatto a Irnerio come a un allievo di Lanfranco in Normandia.

2. Recentemente Padovani e Mazzanti, in una serie di studi peraltro ben documentati, hanno restituito invece al pezzo credibilità, con l'eccezione, ovviamente, della data, di cui pensano si possa non tenere conto. Il 1032, ha suggerito Padovani, potrebbe indicare l'anno della partenza di Lanfranco per le Gallie e, si sa, gli autori antichi, quando trattavano della vita di un personaggio, omettevano talvolta di precisare le date di ciascun singolo fatto, accontentandosi di esplicitare quella della vicenda fondamentale della biografia. Sicché, dicono Padovani e Mazzanti, si può ben spostare l'aneddoto narrato dall'Italia alla Gallia, e collocare l'incontro d'Irnerio con Lanfranco tre o quattro decenni più tardi: non a Bec, che Lanfranco lasciò nel 1063 quando Irnerio era certo ancora troppo piccolo, ma a Caen poco prima della definitiva partenza del

<sup>2</sup> Robertus de Monte, *Chronica*, edd. D. L. C. Bethmann, in M.G.H., *Scriptores* 6 (Hannoverae 1844, reprint Stuttgart 1980) 478; R. Howlett, *The Chronicle of Robert de Torigni...*, in *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores* (Roll Series 82, reprint Wiesbaden 1964) 25 s.; L. Delisle, *Chronique de Robert de Torigni...* II (Rouen 1873) 32: "Lanfrancus Papiensis et Guarnerius socius eius, repertis apud Bononiam legibus Romanis quas Iustinianus imperator Romanorum anno ab incarnatione Domini DXXX abbreviatis emendaverat, his, inquam, repertis, operam dederunt eas legere et aliis exponere; sed Guarnerius in hoc perseveravit, Lanfrancus vero disciplinas liberales et litteras divinas in Galliis multos edocens, tandem Beccum venit et ibi monachus factus est". La narrazione è messa sotto l'anno 1032; secondo la recente opinione di Witt (*The Two Latin Cultures*, cit., 145), Lanfranco lasciò Pavia verso la fine degli anni Trenta.

maestro per l'Inghilterra nel '70. Al limite, anzi, potrebbe averlo conosciuto addirittura dopo il '70 a Canterbury, quando Lanfranco già troneggiava sulla cattedra arcivescovile<sup>3</sup>.

La tesi, alquanto ardata, proprio non riesce a convincere. A mettere in guardia dall'accoglierla è lo stesso Robert de Torigny quando rivela di essere a perfetta conoscenza del fatto, peraltro ben risaputo allora come oggi, che dopo la partenza dall'Italia Lanfranco ruppe definitivamente col diritto e si diede a insegnare soltanto teologia e arti del trivio.

Quanto poi alla notizia che Lanfranco ebbe a occuparsi per un po' di diritto, nemmeno essa è una novità. Fonti ben note da tempo situano l'episodio a Pavia, alla vigilia della definitiva partenza di Lanfranco, nella scuola di diritto longobardo (dove però anche il diritto romano era precocemente entrato).

L'antica biografia di Lanfranco attribuita a Milone Crispino – cantore dell'abbazia di Bec verso la metà del XII secolo – raccoglie da più fonti aneddoti sul glorioso periodo francese e dice poco o nulla della fase giovanile in Italia. Della quale si limita a ricordar genericamente che Lanfranco era figlio di un eminente *iudex Sacri Palatii* e si era dedicato a studi sia letterari, sia giuridici nelle scuole rispettivamente *liberalium artium* e *legum saecularium* della città natale<sup>4</sup>. Si tratta di una notiziola vaga che sembra rivelare la sostanziale ignoranza del biografo circa la gioventù italiana del biografato. Il parlare genericamente di studi che avrebbe fatto in entrambe le scuole potrebbe offrire al lettore l'immagine o dello scolarotto che segue due corsi di lezioni e basta, oppure anche

<sup>3</sup> A. Padovani, *Perché chiedi il mio nome? Dio, natura e diritto nel secolo XII* (Torino 1997) 21-24, in particolare 23. Esaustiva poi la trattazione generale di G. Mazzanti, 'Irnerio: contributo a una biografia', RIDC 11 (2000) 170-174; successivamente, nella stessa rivista, 18 (2007) 71-140, ma in particolare 71-96, ancora A. Padovani, 'Roberto di Torigny, Lanfranco, Irnerio e la scienza giuridica anglo-normanna nell'età di Vacario'.

<sup>4</sup> Milo Crispus, *Lanfranci episcopi Cantuariensis vita*, ed. Migne, *Patr. Lat.*, 150, col. 30-58; si sa comunque che questa biografia consiste principalmente in aneddoti tardi tratti da altre opere (M. Gibson, 'The Image of Lanfranc', *Lanfranco di Pavia. Atti del Convegno Internazionale di studi* [Roma 1993] 22). Cf. inoltre Savigny, *Gesch. des röm. Rechts im M.A.*, I (Heidelberg 1834 = Bad Homburg 1961) 466 nt. d. (trad. it. E. Bollati, I, [Torino 1854, rist. Roma 1972] 264, nt. d). Più tardi Nino Tamassia ('Lanfranco arcivescovo di Canterbury e la scuola pavese', nei *Mélanges Fitting* [Montpellier 1907] e ora nei suoi *Scritti di storia giuridica*, II [Padova 1967] 293-301). Più recentemente G. Diurni, *L'Expositio ad Librum Papiensem* (Bibl. della Riv. di st. del dir. ital., 23: Roma 1976) 168-175; A. Padoa Schioppa, *La cultura giuridica*, nella *Storia di Pavia*, II (Milano 1987) 226-228 e Ch. M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence, Pavia and Bologna 850-1150* (New Haven – London 1988) 88. Quanto a M. Gibson, *Lanfranc of Bec* (Oxford 1978), l'opera si occupa principalmente delle vicende successive alla partenza di Lanfranco dalla città natia.

quella dello studioso che, superata la fase propriamente scolastica, insegna e discute. Potrebbe cioè anche adattarsi a rappresentare la figura di chi abbia studiato sistematicamente in una scuola (ed eventualmente avervi anche un po' insegnato), ed essersi affacciato nell'altra solo occasionalmente e per poco. Che mi sembra essere proprio il caso prospettato da Robert de Torigny circa Lanfranco, in effetti dedicatosi tutta la vita al Trivio con un'unica breve parentesi d'impegno nel diritto.

Della sua temporanea apparizione, dunque, nella scuola longobardistica pavese siamo in effetti ben edotti. Il monumento uscito da quell'ambiente di giudici-giuristi, l'*Expositio ad Librum legis Langobardorum* – detta correntemente *Expositio ad Librum Papiensem* – offre infatti alcune inequivocabili immagini di Lanfranco attivo nella scuola. Basti fermarsi su due. Una volta egli osa contraddire Bonfiglio (Bonifilius) che, oltre a ricoprire tra il 1014 e il 1055 il ruolo di eminente giudice<sup>5</sup>, era professore più anziano di Lanfranco e riverito da tutti; un'altra volta si diverte a ingannare gli allievi del medesimo Bonfiglio attirandoli in un gioco di *quaestiones* trascinate lungo un percorso estremo di *pro* e *contra*, allora affatto inusuale, che mette bene in mostra la sua propensione di fondo: ossia quella passione per la dialettica da cui trarrà tanta gloria in Gallia<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> *Expositio* a Guido di Spoleto, cap. 6 § 23 (ed. A. Boretius, M.G.H., *Legum IV* [Hannover 1868] 566; ed. G. Padelletti, *Fontes iuris italici Medii Aevi* [Torino 1877] 437). Si tratta dell'episodio in cui l'*expositor*, chiamandolo 'archiepiscopus', conferma l'identificazione del suo Lanfranco con il nostro. Per Bonifilius cf. G. Moschetti nel DBI 12 (1971) 17-19, e ora Ch.M. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*, trad. italiana rimaneggiata da A. Ciaralli (La storia. Temi 32; Roma 2013) 270 nr. 420.

<sup>6</sup> *Exp.* a Grimoaldus, cap. 8 § 1 (ed. Boretius, p. 402; ed. Padelletti, p. 178): Lanfranco inganna scherzosamente gli scolari proponendo ripetutamente soluzioni di un medesimo problema e volta a volta smentendole quando gli allievi le accettano; alla fine si rivolge al diritto canonico (G. Diurni, *L'Expositio ad Librum Papiensem*, cit., 172-175; Witt, *The Two Latin Cultures*, cit., 142-144). Nell'*Exp.* a Liutprando 3 § 3 (ed. Boretius, p. 404; ed. Padelletti, p. 180) pone un quesito agli scolari di Bonifilius e respinge la loro risposta, salvo che poi si contraddice, d'accordo con altro importante maestro, Guglielmo, forse identificabile con il *Vuilielmus iudex* documentato tra 1025 e 1054 da Radding (Ciaralli), *Le origini della giurisprudenza*, cit., 272, nr. 438, e assertore della legge romana come *lex universalis* (A. Ciaralli, 'Universalis lex. Il codex Iustinianus nei documenti veronesi tra XI e XII secolo', in A. Castagnetti – A. Ciaralli – G.M. Varanini, *Medioevo. Studi e documenti II* [Verona 2007] 111-160). L'audacia del giovane Lanfranco, che osa entrare in polemica con il più anziano e autorevole Bonifilius, è stata messa in rilievo di recente da Witt, *The Two Latin Cultures*, cit., 142-144.

Sia detto per inciso: saper di questo suo giochetto di fronte agli scolari fa apparire ai nostri occhi Lanfranco di Pavia come il lontano precursore dell'introduzione nella didattica giuridica del metodo dialettico, e quindi della *quaestio*.

Sull'identità del Lanfranco citato dall'*Expositio*, è vero, si è posto talvolta un punto interrogativo, perché non mancano a quel tempo giudici/giuristi omonimi<sup>7</sup>. Ma almeno in questi due episodi ogni dubbio cade: nell'uno viene infatti ricordato con la qualifica di arcivescovo, che dal '70 gli compete (*l'expositor* scriveva infatti dopo tale data), nell'altro Lanfranco scandalizza un po' per l'applicazione sfrenata del suo personale metodo dialettico. Tutto sommato, a dire il vero, sembra logico pensare che anche nel caso rimanente sia inutile tirare in ballo omonimi.

Piuttosto, su un'ulteriore informazione fornita dall'*Expositio* è bene fermare l'attenzione: negli episodi ch'essa riferisce, Lanfranco appare in speciale rapporto sia polemicamente con Bonfiglio, sia più amichevolmente con il più giovane Guglielmo. Sono rapporti significativi. Perché i due – il secondo forse con maggior fervore – appartengono a quel nucleo di maestri cui *l'Expositio* stessa attribuisce una buona sollecitudine per il diritto romano<sup>8</sup>.

Si può quindi immaginare che il tema trattato da Lanfranco nella scuola, poco prima della sua partenza, fosse appunto, oltre la presentazione delle leggi ritrovate, il problema della presa esercitata sul diritto longobardo, in molte fattispecie, dal romano (oltre che, per ragioni religiose, dal canonico).

La vicenda narrata da Robert de Torigny si localizza così automaticamente a Pavia, e proprio intorno al tanto bistrattato 1032. Sicché la data creduta erronea ha tutta l'aria d'esser invece esatta.

3. In quel medesimo periodo doveva aver cominciato a studiare nella stessa scuola il giovane Walcausa/ Gualcausa/ Gualcosio.

<sup>7</sup> Secondo Giovanna Nicolaj (*Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del Rinascimento giuridico* [Ius Nostrum 19; Milano 1991] 29 nt. 69) e, ancora di recente, Antonio Padoa Schioppa ('La scuola di Pavia. Alle fonti della nuova scienza giuridica europea', *Almum Studium Papiense*, ed. D. Mantovani [Pavia 2012] 153 s.), il Lanfranco che discute con i discepoli di Bonifilius potrebbe essere un personaggio diverso dal nostro e identificabile con un giudice milanese attivo in una coppia di processi del novembre 1045 (editi da C. Manaresi, *I placiti del "Regnum Italiae"* III.1 [Roma 1960] 128 nr. 364 e 129 nr. 365): ma proprio il gusto dialettico che Lanfranco dimostra discutendo con gli allievi di Bonifilius mi sembra tolga ogni dubbio sull'identificazione con il maestro evocato da Robert de Torigny.

<sup>8</sup> G. Nicolaj, *Cultura e prassi*, cit., 29 s.; Radding (Ciaralli), *Le origini della giurisprudenza*, cit., 137-39. Quanto a Guglielmo, l'identificazione con l'omonimo eminente giudice è sembrata dubbia ad A. Padoa Schioppa ('La scuola di Pavia', in *Almum Studium Papiense*, 2012, cit., 156). Cf. anche *supra*, nt. 6.

Un altro personaggio della cui giovinezza nulla si sa. Occorre attendere il maggio 1055 per vederlo comparire a Roncaglia col grado di giudice del Sacro Palazzo; con la medesima carica lo si rivede a più riprese in varie città del Regno fino al 1079. Poi più nulla. È difficile dire che età avesse quando, nel 1032, Lanfranco, più o meno trentenne, si affacciò tra i giuristi, ma è verosimile che di anni ne avesse press'a poco una ventina. L'*Expositio*, relativamente a quel tempo, si astiene dal parlarne, evidentemente perché, non essendo ancora un maestro, non lo meritava. Non è però escluso che già nella seconda metà degli anni Trenta egli abbia dato il primo avvio alla sua opera maggiore, che completerà, si crede, forse intorno al '60<sup>9</sup>.

Si tratta di un'opera a dir poco singolare: un'edizione aggiornata e glossata della cosiddetta *Lombarda*, la silloge corrente delle leggi longobarde, edizione che da lui prenderà il titolo di *Gualcausina/Walcausina*<sup>10</sup>. Tanti furono i suoi interventi sul testo originario delle leggi che il loro contenuto ne apparve alterato, e l'autore incassò l'accusa di essere un falsario. Ma il suo obiettivo principale era, a quanto pare, d'introdurre un legame tra il diritto lombardo e il regime romano delle *actiones*<sup>11</sup>: un intento ardito che rifletteva ovviamente interessi e studi romanistici, senza però che questi lo inducessero mai a infedeltà di sostanza nei confronti della legge longobarda<sup>12</sup>. Si mantenne insomma

<sup>9</sup> Calasso ha notato nella *Walcausina* che il materiale raccolto da Gualcausa non giunge al 1037, dato che vi è ignorata la legge pubblicata da Corrado II in tale data e tutte le leggi dei suoi successori (F. Calasso, *Medioevo del diritto* [Milano 1954] 311 nt. 94; cf. Radding [Ciaralli], *Le origini della giurisprudenza*, cit., 100 s.). Il che potrebbe far pensare che Gualcausa abbia cominciato la sua opera di buon'ora, assai prima di aver raggiunto il rango di *iudex Sacri Palatii*, sulla base di un materiale che non ha poi aggiornato.

<sup>10</sup> Radding, *The Origins*, cit., 241 nr. 446, e la recente traduzione rimaneggiata di quest'opera a cura di A. Ciaralli, *Le origini*, cit., 121 e 273, nr. 446. Della *Gualcausina/Walcausina* si hanno due mss., il Paris, *lat.* 9556 et il Wien, *Öst. Nationalbibl.* 471; due altri mss. dell' XI ne ripetono numerose glosse (Firenze, *Bibl. Mediceo-Laurenziana*, *Plut.* 89 sup. 86; London, ms. *Add.* 5411). Cf. il recente Ch.M. Radding – A. Ciaralli, *The Corpus iuris civilis in the Middle Ages: Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival* (Leiden-Boston 2007) 90-99; vi si presume la datazione (quindi il completamento) della *Walcausina* già nel 1060, comunque non oltre il '70 (90-91).

<sup>11</sup> Radding (Ciaralli), *Le origini*, cit., 170.

<sup>12</sup> Harald Siems ('Zum Weiterwirken römischen Rechts in der Kulturellen Vielfalt des Frühmittelalters', *Leges – Gentes – Regna...*, ed. G. Dilcher – E. M. Distler [Berlin 2006] 248) sottolinea che Gualcausa, nella *Gualcausina* (ed. Boretius, *Legum* IV, cit., 352), si appoggia al diritto romano senza però violare mai la legge longobarda: che d'altronde del diritto romano è occasionalmente una seguace ("ut legitur in antiquo iure Romano, quod lex Langobarda sequitur"). Secondo Siems, con l'espressione *antiquum ius Romanum* Gualcausa potrebbe indicare addirittura le fonti anteriori a Giustiniano (ossia quelle attingibili dal

entro i confini del principio, accolto nella scuola di Pavia, che il romano fosse un diritto “quod lex longobarda sequitur”.

Due aspetti essenziali della mente e della cultura dell'autore traspaiono così dalla *Gualcausina*: anzitutto la sua scelta di lavorar sul testo delle leggi per farne un'edizione nuova, seppur glossata, rivela una propensione per la filologia che potrebbe effettivamente evocare un giovanile rapporto con Lanfranco: un incontro, magari, ancor prima che nella scuola di diritto, in quella pavese di arti liberali. In secondo luogo la buona conoscenza delle fonti giustiniane risulta dalle appropriate citazioni del Codice, delle Istituzioni, dell'*Epitome Iuliani* e persino, un paio di volte, del *Digestum vetus*<sup>13</sup>.

Sussiste addirittura il sospetto, seppur vago, che Gualcausa abbia insegnato a Pavia anche un po' di diritto romano ai suoi scolari. Cosa che renderebbe la sua figura di longobardista pavese significativamente originale, perché nessun indizio suggerisce che l'abbiano fatto i suoi colleghi.

L'ipotesi ch'egli abbia tentato quest'eccezionale esperimento si ricavava, fino a 15/20 anni fa, dall'apparato di glosse alle Istituzioni del ms. 328 dello *Stadtsarchiv* di Colonia<sup>14</sup>, che l'editore Fitting aveva attribuito appunto a Gualcausa<sup>15</sup>. Ma l'origine di questo codice e del suo contenuto è diventata negli ultimi 15/20 anni oggetto di una ridda di congetture disparate. Contenendo esso due trattatelli sulle azioni e sulla procedura – costruiti nella curiosa forma di costituzioni giustiniane: un'esercitazione scolastica? –, di cui uno esemplifica citando Milano e Pavia, l'origine italico-lombarda del manoscritto è parsa a lungo sicura. Dopo Fitting, l'aveva peraltro confermata Conrat<sup>16</sup> e ancora nel 1997 Lange<sup>17</sup>. Ma nel medesimo 1997 Gouron ha proposto invece che la culla di

Digesto?). Cf. anche precedentemente Ch.M. Radding, 'Petre te appellat Martinus. Eleventh-Century Judicial Procedure as seen through the Glosses of Walcausus', *La Giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX – XI)*, (Settimane di studio del CISAM, XLIV.2; Spoleto 1997) 851, nt. 36.

<sup>13</sup> Charles M. Radding e Antonio Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis*, cit., 90-96, e in particolare l'elenco dei testi romani citati nella *Walcausina* alle pp. 92-94.

<sup>14</sup> Manoscritto databile tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo sul quale cf. F. Macino, *Sulle tracce delle Istituzioni di Giustiniano nell'alto Medioevo* (Studi e testi, 446; Città del Vaticano 2008) 52 s., 91-94, e Radding – Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis*, cit., 118-131.

<sup>15</sup> H. Fitting, *Die Institutionenglosse des Gualcausus ... als Entgegnung gegen Flach* (Berlin 1891). Dal 2008 circola una riproduzione fotografica che ha ravvivato i dibattiti (e tra l'altro gli interventi di Feenstra e Landau cit. *infra* nt. 19).

<sup>16</sup> M. Conrat, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen Mittelalter* (Leipzig 1891, rist. Aalen 1963) 595-600.

<sup>17</sup> H. Lange, *Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren* (München 1997) 54.

quell'apparato di glosse alle Istituzioni debba collocarsi in qualche città della Valle del Rodano<sup>18</sup>. Più tardi, nel 2011, Landau e Feenstra hanno preferito invece la regione renana e indicato la città di Colonia<sup>19</sup>, Landau aggiungendo che persino le due false costituzioni, con i rinvii a Milano e Pavia, abbiano per autore Goffredo di S. Andrea, l'*Archipoeta*, un canonista attivo a Colonia intorno al 1170<sup>20</sup>.

Ma l'ipotesi che la mano di Gualcausa sia intervenuta nella redazione della glossa coloniense non è forse da accantonare tanto frettolosamente. L'ha adesso rilanciata Radding appoggiandosi ai versi che compaiono alla fine del *de gradibus cognationum* (Inst. 3.6). Essi terminano con un "Hinc *Gualcausus ego nullius dicta timebo*": un verso che evoca l'immagine di un Gualcausa professore, sicuro del proprio insegnamento e superiore alle critiche<sup>21</sup>. Sebbene esso evidentemente non basti a

<sup>18</sup> A. Gouron, 'Le traité "De actionum varietate", la version du manuscrit de Barcelone (A.C.A. San Cugat 55) et la "Glossa Coloniensis" aux Institutes (manuscrit de Cologne H.A. W 328), *Initium* 2 (1997) 373-390, in particolare, 377-379, ora nel suo *Pionniers du droit occidental au Moyen Âge* (Variorum; Aldershot G.B. – Burlington U.S.A., 2006) II; Id., 'La glose de Cologne en débat', *Initium* 12 (2007) 3-13. A parte l'argomento, proposto dal Gouron, che alcune caratteristiche formali della glossa di Colonia si ritrovano in lavori provenzali – come la designazione del Codice con la parola *Edictum*, o dei titoli col termine *capitulum* –, caratteristiche ch'egli stesso però riconosce proprie del linguaggio anche dei lombardi, egli si avvale di parallelismi linguistici con la provenzale *Summa Iustiniani est in hoc opere*: opera che però, c'è da obiettare, con la sua citazione di Pepo rivela possibili radici nella scienza toscana, il che presupporrebbe anche somiglianze con quella lombarda.

<sup>19</sup> P. Landau, 'Jurisprudenz und Fälschung in Köln im 12. Jahrhundert. Die Kölner Institutionenglosse. In memoriam André Gouron', *RIDC* 22 (2011) 9-33; R. Feenstra, 'Zur Faksimileedition der Kölner Institutionenhandschrift und zur Glossa Coloniensis', *TRG* 79 (2011) 521-532.

<sup>20</sup> P. Landau, 'Jurisprudenz und Fälschung', cit., 29. L'unico indizio per l'attribuzione sarebbe che l'Arcipoeta, in una glossa al Decreto di Graziano sui gradi di parentela – un tema molto di moda all'epoca – cita il diritto longobardo.

<sup>21</sup> Questi versi, già citati nel vecchio lavoro di Radding (*The Origins*, cit.), lo sono ora anche in Radding – Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis*, cit., 120: "Sanguinis as metas, docuit quas nube repletas / Grecus conventus, sapiat Romana iuventus / Hinc *Gualcausus ego nullius dicta timebo*". Conrat aveva dubitato della loro autenticità perché scritti su una parziale cancellatura, ma Radding ha verificato che provengono dalla stessa mano che ha scritto le parole cancellate (di cui traspaiono caratteristiche grafiche). Questi versi si leggono anche in margine all'*arbor cognationum* in un ms. londinese (*Brit. Library*, ms. add. 5411) di provenienza italiana, che contiene il *Liber Papiensis*, ma le parole *Hinc Gualcausus* sono qui sostituite da *Hic sic doctus*: il che suggerisce che il copista non conosceva Gualcausa e non scriveva a Pavia. Cf. ora anche la traduzione dell'opera originaria di Radding rimaneggiata da Ciaralli (*Le origini della*



render certi dell'attribuzione a lui di tutta la glossa coloniense, né tanto meno a provare il suo insegnamento pavese del diritto romano, non è tuttavia contestabile ch'esso metta pesantemente in gioco il suo nome nei due casi.

Pur tra le nebbie di fonti insufficienti e di loro interpretazioni contrastanti, Gualcausa emerge dunque come personaggio singolare, giurista-filologo autore di edizioni aggiornate, longobardista ma al contempo buon conoscitore del diritto romano, docente impegnato forse nei due diritti.

Un personaggio, insomma, le cui peculiarità si adattano bene all'ipotesi di una formazione giovanile svoltasi anche all'ombra del magistero di Lanfranco, esperto del trivio e solo temporaneamente infiammato di passione per il diritto.

4. Tornando a questo punto al passo di Robert de Torigny da cui si sono prese le mosse, appare chiaro che tutto quadra perfettamente in quel passo fuorché il nome *Guarnerius*.

Ho proposto anni fa – ma con un gran punto interrogativo per la riconosciuta assenza d'ogni indizio – di sostituirlo con quello di Yves de Chartres<sup>22</sup>. A individuar le persone si usavano infatti a quei tempi per lo più le loro sigle, e dal XII secolo la sigla *y.* poteva convenire sia a Irnerio, sia appunto a Yves: il quale fu effettivamente allievo di Lanfranco e fu anche giurista, seppur di diritto canonico anziché romano. Ma riconosco qui ch'era congettura errata e la sconfesso.

Tuttavia un intervento modificatorio erroneo, da parte di Robert de Torigny, sul nome dell'allievo di Lanfranco è chiaramente da supporre. O egli ha corretto un nome scritto per intero ma a lui ignoto (*Gualcosius*), quindi l'ha ritenuto erroneo e l'ha sostituito con quello un po' assonante e ben noto d'Irnerio (*Guarnerius*), oppure si è trattato di uno scambio di sigle: la sigla *Gual.*, che non avrebbe causato problemi a Pavia, ne causava oltr'Alpe per essere poco nota; a Bec potrebbe essere stata letta male, o esser sembrata inesatta e facilmente da cambiare in *Guar.* (*Guarnerius*): sigla, questa, che per lo meno indicava un personaggio famoso.

Un'ultima considerazione va fatta sul nome dell'allievo di Lanfranco evocato dal cronista Robert. Il nome *Wernerius* italianizzato in *Guarnerius* dovrebbe a lume di logica essersi sovrapposto ad altro nome anch'esso italianizzato, quello cioè di Walcausa modificato in *Gualcosius*. Ora, la presenza di forme italianizzate dei nomi suggerisce che la fonte

*giurisprudenza*, cit., 174-178) e Radding – Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis*, cit., in particolare 120 s.

<sup>22</sup> E. Cortese, 'Théologie, droit canonique et droit romain. Aux origines du droit savant (XIe-XIIe s.)', *Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Comptes rendus de l'année 2002* (Paris 2002) 61 s., ora nei suoi *Scritti* III (Roma 2013) 111.